CAMERA DEI DEPUTATI N. 2973

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBORGHETTI, FERRI, MARRUCCI, JANNI, LODA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI, D'AMBROSIO, BOSI MARAMOTTI, BIANCHI BERETTA, BINELLI, COCCO, SERAFINI, STRUMENDO, CIAFARDINI, BADESI POLVERINI, CONTE ANTONIO, FAGNI, MINOZZI, NICOLINI, TORTORELLA

Presentata il 21 giugno 1985

Norme urgenti per la tutela delle aree e dei beni di interesse ambientale e paesistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recentissima decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha annullato il paragrafo 1 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 (cosiddetto decreto Galasso), espone aree e beni di inestimabile interesse ambientale e paesistico agli assalti della speculazione edilizia, o, comunque, al rischio di interventi non rispettosi dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e a un ordinato assetto del territorio.

È da auspicare, naturalmente, che intervengano adeguate iniziative delle regioni competenti ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ma non si può ignorare che la potestà legislativa e, per conseguenza, la stessa potestà amministrativa delle regioni risulta oggi condizionata dalla norma di principio contenute nella obsoleta legge 29 giugno 1939, n. 1497. La via maestra sta, ovviamente, nella rapida approvazione di una nuova, organica disciplina della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, contenente disposizioni coerenti con i princìpi costituzionali della tutela dell'ambiente e del patrimonio paesistico della Nazione. L'*iter* di questa legge-quadro, appare tuttavia, non breve. Si tratta infatti di un provvedimento complesso che deve essere ancora esaminato dalla

Camera in aula, e poi dal Senato in Commissione e in aula (non è infatti percorribile la via dell'approvazione da parte di una Commissione in sede deliberante, trattandosi di una legge di delegazione). Peraltro, anche in caso di rapida approvazione parlamentare, la predetta legge non potrebbe avere immediata applicazione, in attesa della predisposizione dei relativi decreti delegati (otto mesi) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

Emerge, dunque, la necessità di una immediata normativa di salvaguardia, che valga ad evitare che la nuova organica disciplina dettata dalla legge-quadro venga ad essere vanificata da iniziative e interventi che, nelle more della sua approvazione, abbiano apportato pregiudizi irreparabili all'ambiente e al patrimonio paesistico. Occorre dunque una normativa-ponte, capace di evitare il pericolo di ulteriori e irreparabili danni all'ambiente nel periodo necessario alla definizione della legge-quadro. La soluzione più semplice, per un intervento normativo cautelare e d'urgenza, può trovarsi nell'inserimento delle norme di salvaguardia previste dal decreto Galasso nella stessa disciplina della ripartizione delle funzioni tra regioni e Stato, così da conferire ad esse forma e forza di legge tanto nei confronti della legislazione regionale (ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), quanto dell'attività amministrativa degli organi statali, regionali e locali a vario titolo competenti.

Siffatta normativa consentirebbe di superare censure ed eccezioni che, per quanto è dato conoscere, fanno leva sulla carenza di disposizioni legislative sostanziali innovative della legislazione del 1939 e sulla attuale regolamentazione della ripartizione delle competenze tra regioni e Stato.

Nei confronti del decreto Galasso, la nostra proposta contiene – oltreché ovviamente, la fondamentale innovazione costituita dalla forma e dunque dalla forza legislativa conferita alle norme di salvaguardia alcune novità. Si tratta: *a)* dell'inclusione anche delle ville, giardini e parchi nelle categorie di beni da tutelare; *b)* dell'inserimento tra le aree protette delle zone umide e dei vulcani e delle zone di interesse archeologico; *c)* del riconoscimento alle regioni della facoltà di provvedere – in concorso con il Ministero dei beni culturali e ambientali – all'adozione dei provvedimenti vincolistici previsti dal paragrafo 2 del decreto Galasso; *d)* dell'obbligo per le regioni di predisporre entro il 31 dicembre 1986 piani paesistici e ambientali con la previsione di poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienza regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Vincolo paesistico e ambientale).

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge – con eccezione, per quanto riguarda i numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a)* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 – i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque approvato con regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide e vulcaniche;

l) le zone di interesse archeologico.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a)*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Elenchi delle aree da tutelare).

Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone indicate dall'articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ai sensi del regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino al 30 giugno 1986, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, entro il medesimo termine, integrare l'elenco delle aree predette, ai

fini del divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché di qualsiasi opera edilizia.

ART. 3.

(Salvaguardia).

Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 2, le aree e i beni già individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 sono incluse tra le aree nelle quali è vietata – fino al 30 giugno 1986 e comunque fino alla data dell'entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legge che detterà la nuova disciplina dei beni culturali e ambientali – ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

ART. 4.

(Piani di tutela ambientale).

Per le cose e le località elencate dall'articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione, nell'ipotesi minimale, di piani territoriali con precipue valenze ambientali, da approvare da parte delle regioni entro il 31 dicembre 1986.

In caso di inadempienza, il Ministro per i beni culturali e ambientali alle scadenze previste dal primo comma assume i poteri di legge nell'ambito delle competenze e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.